

COMUNE DI S. CIPRIANO PO		
Prot. N. <u>1808</u>		
Ric. II	30 MAG 2024	
Cat. <u>5</u>	Classe <u>2</u>	Fasc.

**Comune di San Cipriano Po (Pv)**  
C.F.: 84001010184 – P. iva: 00472500180  
Piazza Giacomo Matteotti, n. 7 – 27043 San Cipriano Po (Pv)  
Pec: [sanciprianopo@postemailcertificata.it](mailto:sanciprianopo@postemailcertificata.it)

### Verbale del Revisore dei Conti n. 13/2024

#### PARERE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

Il sottoscritto dott. Prignacca Federico in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di San Cipriano Po

#### RICEVUTA

La determinazione della Responsabile di Struttura 1 n. 32/2024 ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024",

#### VISTO

- a) L'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) in relazione all'espressione di pareri da parte del Revisore in merito agli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- b) Il D.Lgs 118/2011 integrato dal D.Lgs 126/2014;
- c) L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001;
- d) L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- e) L'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

#### PRESO ATTO

- che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. dal 79 all'84-bis del CCNL 16.11.2022 (biennio 2019/2021);
- del bilancio consuntivo 2023;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;

- della determinazione del responsabile di struttura n. 32/2024 di costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale per l'anno 2024 ai fini dell'espressione del parere e della relativa certificazione;

#### **RILEVATO**

che dalla documentazione esaminata emerge che il fondo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2024 parte stabile è pari ad euro 8.416,11 e parte variabile è pari ad euro 3.989,88;

#### **ACCERTATO**

- che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale - anno 2024 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale - anno 2024 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale - anno 2024 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

#### **RACCOMANDA**

- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

#### **ESPRIME**

Parere **FAVOREVOLE** in merito a "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024".

Montichiari, 30.05.2024

Il Revisore dei Conti  
Federico Rignacca

